

**capacità della persona fisica - potestà dei genitori - rappresentanza e amministrazione - atti di straordinaria amministrazione e di disposizione - potere congiunto dei genitori - beni pervenuti al figlio a causa di morte – Corte di Cassazione Sez. 2, Ord**

Atto di disposizione di beni immobili ereditari pervenuti a minore soggetto alla potestà dei genitori - Autorizzazione - Competenza - Mancato completamento delle procedure relative al beneficio di inventario - Competenza del tribunale - Sussistenza - Acquisizione definitiva al patrimonio del minore - Competenza del giudice tutelare - Configurabilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 13520 del 27/07/2012

La competenza ad autorizzare la vendita di immobili ereditati dal minore soggetto alla potestà dei genitori appartiene al giudice tutelare del luogo di residenza del primo, a norma dell'art. 320, terzo comma, cod. civ., unicamente per quei beni che, provenendo da una successione ereditaria, si possono considerare acquisiti al suo patrimonio. Ne consegue che, ai sensi del primo comma dell'art. 747 cod. proc. civ., la competenza spetta, sentito il giudice tutelare, al tribunale del luogo di apertura della successione, ove il procedimento dell'acquisto "iure hereditario" non si sia ancora esaurito per essere la procedura di accettazione con beneficio di inventario, in quanto, in tale ipotesi, l'indagine del giudice non è circoscritta soltanto alla tutela del minore, ai sensi dell'art. 320 cod. civ., ma si estende a quella degli altri soggetti interessati alla liquidazione dell'eredità, così evitandosi una disparità di trattamento fra minori "in potestate" e minori sotto tutela, con riguardo alla diversa competenza a provvedere per i primi (giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 cod. civ.) e i secondi (tribunale quale giudice delle successioni, in base all'art. 747 cod. proc. civ.).

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 13520 del 27/07/2012